



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A972

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 1058 del 07/08/2024

OGGETTO: CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO DI VIA RICOMPRESO NEL PROCEDIMENTO DI PAUR, EX ART. 27-BIS DEL D. LGS. N. 152/2006, PER UN PROGETTO DI MODIFICHE SOSTANZIALI (RIMODULAZIONE CODICI EER E INCREMENTO QUANTITATIVO FORSU) DA APPORTARE AD UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI GIÀ AUTORIZZATO, SITO IN GALATONE, ALLA S. P. N. 47.

Dirigente

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il Decreto del Preside n. 20 del 12/05/2023, con il quale è stata conferita la nomina all'Ing. Fernando Moschettini, di dirigente del Servizio "Pianificazione Territoriale ed Edilizia Sismica", e ad interim del Servizio "Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica";

Viste le disposizioni normative vigenti in materia di rifiuti e, nello specifico:

- l'art. 19, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce: *"Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore"*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii., *"Norme in materia ambientale"*, che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e, nella Parte Quarta, le procedure per le autorizzazioni al trattamento dei rifiuti ed, in particolare,;
 - l'art. 27-bis, comma 7 che stabilisce *«... La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla*

conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale»;

- gli artt. 113 e 124 che prevedono l'obbligo di autorizzare gli scarichi e di assoggettare a controllo le immissioni di acque meteoriche effettuate tramite altre condotte separate;
- l'art. 208 che prevede che *«I soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche pericolosi, devono, al fine di ottenere l'autorizzazione unica, presentare apposita domanda all'autorità competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica...»;*
- l'art. 269 che prevede l'obbligo per tutti gli impianti che producono emissioni di richiedere l'autorizzazione ai sensi della Parte V del medesimo decreto;
- la L.R. Puglia n. 17 del 14/06/2007 con oggetto *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e, nello specifico,;
- l'art. 2, comma 2 che stabilisce le funzioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) delegate alle Province;
- l'art. 4 che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- l'art. 6 che assegna alle Province le funzioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti, già delegate alle stesse province ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30 e attualmente disciplinate dall'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006;
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”* (attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm. e ii.), che all'art. 14, c. 1, attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo;
- la Legge Regionale n. 26 del 7 novembre 2022 con oggetto: *Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali*;

Premesso che:

- la società CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. (dora innanzi indicata per brevità “Società” o “proponente”) gestisce un impianto di recupero e smaltimento rifiuti, autorizzato inizialmente, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, con Determinazione Dirigenziale n. 544 del 09/03/2010 del Dirigente del Servizio Ambiente e Polizia Provinciale della Provincia di Lecce, ad esito dell'espletamento della di Verifica di assoggettabilità a VIA svolta nell'anno 2008 dal competente Settore Ecologia della Regione Puglia;
- nello specifico il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, ad esito dell'istruttoria espletata dall'Ufficio VIA, con propria Determinazione n. 6 del 09/01/2008, stabilì che il progetto relativo all'impianto in argomento - (inizialmente destinato alle operazioni di deposito preliminare [D15] e messa in riserva [R13] di rifiuti speciali, per un volume massimo stoccabile di 363,50 m³ di rifiuti non pericolosi e di 29 m³ di rifiuti pericolosi) – dovesse essere escluso dalle procedure di VIA con prescrizioni e precisazioni, tra le quali:
 - *i quantitativi massimi stoccabili e la capacità massima di trattamento sono i seguenti:*
 - *Max 1.400 tonnellate per anno di rifiuti trattabili*
 - *Max 80 t in [R13] o [D15] stoccabili nell'impianto*

- *Max 363,50 m³ o 56 t (quantità determinata in proporzione) in [R13] o [D15] di rifiuti non pericolosi stoccabili nell'impianto*
- *Max 29,0 m³ o 2 t (quantità determinata in proporzione) in [R13] o [D15] di rifiuti pericolosi stoccabili nell'impianto;*
- *l'incremento della capacità di trattamento e stoccaggio potrà essere assentito solo previo favorevole svolgimento delle procedure di VIA, previste dalla Parte II del D. lgs. 152/2006 e dalla L. R. 11/2001;*
- con successiva istanza, acquisita al prot. Prov. n. 53332 del 16/07/2014, la Società presentò una richiesta di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006, per un progetto di potenziamento dell'impianto autorizzato con la Det. Dir. n. 544/2010 che prevedeva in particolare:
 - *la realizzazione di una stazione di trasferimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) (CER 20 01 08 e 20 03 02) richiedendo l'autorizzazione per quantitativi giornalieri non superiori a 100 tonnellate/giorno;*
 - *l'inserimento di tre nuove tipologie di rifiuto da avviare a recupero: imballaggi in legno (CER 15 01 03), imballaggi metallici (CER 15 01 04), componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (CER 16 02 16);*
 - *l'aumento delle potenzialità dell'impianto con riferimento ai rifiuti speciali non pericolosi, RSU ed assimilabili, in termini di operazioni di recupero e/o quantitativi da trattare.*
- la procedura di Verifica fu svolta dal Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, in quanto la tipologia di progetto – (che prevedeva in sostanza una modifica dei quantitativi dei codici CER già autorizzati ed introduceva nuovi codici di rifiuti speciali e urbani non pericolosi senza, tuttavia apportare alcuna variazione riguardante i rifiuti pericolosi) – ricadeva nelle fattispecie previste dalla L. R. n. 11/2001 allora vigente (*vedasi elenco B, lett. B.2.ai) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani e assimilabili con capacità superiore a 10 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capacità superiore a 20 t/giorno e lett. B.2.aj) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10 t/giorno*) per le quali la competenza in materia di valutazione di impatto ambientale era attribuita dalla Regione alle Province;
- ad esito della procedura svolta il Dirigente del Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce con la Determinazione Dirigenziale n. 265 del 19/02/2015 ritenne che il suddetto progetto di potenziamento dell'impianto fosse da escludere dall'applicazione delle procedure di VIA, in quanto le modifiche proposte ed il potenziamento dell'impianto non comportavano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- con successive Determinazioni dello stesso Dirigente del Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce n. 445 del 19/03/2015 e n. 1627 del 01/10/2015 furono apportate delle rettifiche alla Det. Dir. n. 265/2015 per la eliminazione di alcune incongruenze;
- ad esito dello svolgimento della procedura di Verifica di di assoggettabilità, il suddetto progetto di potenziamento, fu autorizzato con la Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce n. 1102 del 17/09/2020 dal titolo *"CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. (C.F. 03058840756) - GALATONE (LE). RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA, EX ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06, RILASCIATA CON D.D. N. 544 DEL 09/03/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE, PER IMPIANTO PER LA MESSA IN RISERVA E IL DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, R.U.P. E SPECIALI, SITO NEL COMUNE DI GALATONE, S.P. N. 47 - KM 5,00."*;
- la sintesi dello stato di fatto autorizzato con la Det. Dir. n. 1102/2020 è riportata nella seguente tabella:

Tipologia rifiuti	Stoccaggio Istantaneo (Mg)	Capacità Annuale (Mg)
FORSU	100,00	10.400,00
Rifiuti non pericolosi	1.449,50	7.024,00

Rifiuti pericolosi	2,00	40,00
--------------------	------	-------

- di fatto, allo stato, la Società riceve presso il suddetto impianto prevalentemente rifiuti urbani da vari Comuni della Provincia ed in misura minore rifiuti speciali da aziende private;
- con istanza acquisita al prot. prov. n. 37216 del 14/09/2021, il sig. Fabio Marra, legale rappresentante della società Cave Marra Ecologia S.r.l. , presentò alla provincia di Lecce istanza di avvio del procedimento di PAUR ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un progetto di variante sostanziale da titolo "Modifica di opera esistente – Variante sostanziale - Rimodulazione codici CER già autorizzati ed incremento del quantitativo annuo della FORSU" del proprio impianto di gestione di rifiuti, già autorizzato, ubicato nel Comune di Galatone sulla S. P. n. 47;
- con successiva nota acquisita la prot. prov. n. 49344 del 29/11/2021 la Società, in riscontro alla richiesta formulata dal Servizio scrivente con nota prot. n. 49109 del 26/11/2021, trasmise la documentazione integrativa a perfezionamento della predetta istanza;
- con la suddetta proposta di modifica, la Società, per mutate esigenze di mercato, intende rimodulare i codici EER non pericolosi già autorizzati, incrementando i quantitativi di alcuni di essi e diminuendone altri meno utilizzati [ad esempio, per i codici identificativi della carta (codici EER 15.01.01 e 20.01.01) e/o degli imballaggi in legno (codice EER 15.01.03) è prevista una diminuzione mentre, risultano proposti in aumento gli imballaggi misti ed i rifiuti ingombranti; sono eliminati i rifiuti inerti da costruzione e demolizione" (EER 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07)];
- per i due codici EER 20.01.08 e 20.03.02, relativi alla FORSU (frazione organica del rifiuto) inviata alla stazione di trasfrenza, è, invece, chiesto il raddoppio del quantitativo annuo: da 10.400 Mg, attualmente autorizzato, a 20.800 Mg, lasciando inalterato il quantitativo in stoccaggio istantaneo di 100 Mg;
- la proposta di modifica non prevede nuovi codici EER, che non siano già presenti nell'autorizzazione vigente né alcuna modifica per i rifiuti pericolosi già autorizzati;
- la sintesi del progetto di modifica è riportata nella seguente tabella:

Tipologia rifiuti	Stoccaggio Istantaneo (Mg)	Capacità Annua (Mg)
FORSU	100,00	20.800,00
Rifiuti non pericolosi	1.449,50	7.224,00
Rifiuti pericolosi	2,00	40,00

- in dettaglio si riportano di seguito le tabelle dei codici EER relative alla configurazione prevista nel progetto di modifica proposto da autorizzare:

Tab. 1: RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Codice EER	Descrizione	Operazioni	Potenzialità (Mg/anno)	Stoccaggio istantaneo (Mg)
020104	Rifiuti plastici	R12-R3-R13-D15	5	15
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate	R12-R3-R13-D15	100	50
150101	Imballaggi di carta e cartone	R12-R3-R13-D15	100	100
150102	Imballaggi in plastica	R12-R3-R13-D15	600	45
150104	Imballaggi metallici	R12-R13	400	40
150103	Imballaggi in legno	R12-R3-R13-D15	200	75
150106	Imballaggi in materiali misti	R12-R3-R4-R13-D15	1.550	300
150107	Imballaggi in vetro	R12-R5-13-D15	1.100	36
160103	Pneumatici fuori uso	R12-R13-D15	100	50
160119	Plastica	R12-R3-R13-D15	15	10
160214	Apparecchiature fuori uso	R13	21	30
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso	R13	11	30
191212	Altri rifiuti da trattamento meccanico dei rifiuti	R12-D14-R13-D15	150	0,5

200101	Carta e cartone	R12-R3-R13-D15	50	166
200110	Abbigliamento	R12-R3-R13-D15	30	50
200111	Prodotti tessili	R12-R3-R13-D15	20	50
200132	Medicinali	R13-D15	10	0,03
200134	Batterie ed accumulatori	R12-R13-D15	2	10
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche	R13	15	30
200138	Legno	R12-R3-R13-D15	295	75
200139	Plastica	R12-R3-R13-D15	150	25
200140	Metallo	R12-R4-R13-D15	50	20
200203	Altri rifiuti non biodegradabili	R12-R13-D15	50	42
200307	Rifiuti ingombranti	R12-R4-R13-D15	2.200	200
TOTALE			7.224	1.449,50

Tab. 2 FORSU

Codice EER	Descrizione	Operazioni	Potenzialità (Mg/anno)	Stoccaggio istantaneo (Mg)
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13-D15	10.400	50
200302	Rifiuti dei mercati	R13-D15	10.400	50
TOTALE			20.800	100

**Tab. 3 RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
(non oggetto di modifica rispetto all'autorizzato)**

Codice EER	Descrizione	Operazioni	Potenzialità (Mg/anno)	Stoccaggio istantaneo (Mg)
160211*	Apparecch. fuori uso cont. clorofluoroc., HCFC, HFC	R13-D15	10	0,5
160213*	Apparecchiature fuori uso cont. compon. pericolosi div. da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	R13-D15	10	0,5
200123*	Apparecchiature fuori uso cont. clorofluorocarburi	R13-D15	10	0,5
200135*	Apparecch. elettr. ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, con. compon. pericolose	R13-D15	10	0,5
TOTALE			40	2

- le suddette modifiche sono da intendersi come sostanziali, ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. l-bis), del D. Lgs. n. 152/2006;
- il progetto di modifica rientrerebbe nell'ambito di applicazione degli artt. 19 e 20 (Verifica di assoggettabilità a VIA) del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV della Parte Seconda, Par. 7, lett. za) "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152" e lettera "zb) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006", ma il proponente ha ritenuto più vantaggioso avviare il procedimento di PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. E ii., comprensivo di "Valutazione di Impatto Ambientale" ed "Autorizzazione ordinaria ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006";
- pertanto, con nota prot. prov. n. 49961 del 02/12/2021, fu avviata, previa pubblicazione degli elaborati di progetto sul portale ambientale della Provincia, la fase di verifica documentale a norma del comma 2 dell'art.27bis del D. Lgs. n. 152/2006;
- l'associazione "Galatone Bene Comune" trasmise le proprie osservazioni con le note acquisite al prot. prov. con n. 53673 del 18/12/2021, n. 21734 del 30/05/2022 e n. 23173 del 09/06/2022;

- l'associazione "Italia Nostra - Sezione Sud Salento" presentò le proprie osservazioni con nota acquisita al prot. prov. n. 53785 del 30/12/2021;
- ad esito della prima fase di verifica della completezza documentale, il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, in qualità di Autorità Competente, con nota prot. n. 25153 del 23/06/2022, procedette alla contestuale indizione della Conferenza di Servizi istruttoria VIA, ai sensi dell'art.15 della L. R. n.11/2001, e della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7, del D. Lgs. n.152/2006;
- in data 8 settembre 2022 si tenne la prima seduta di Conferenza dei Servizi, nel corso della quale:
 - fu dato atto del contributo del Comune di Galatone, a firma del Sindaco, acquisito al prot. n. 24657 dello 06/09/2022;
 - fu data lettura della nota di ARPA Puglia – DAP Lecce prot. n. 60457 dello 07/09/2022, contenente osservazioni e rilievi preliminari, con richiesta di integrazioni documentali;
 - il competente Ufficio provinciale rilevò che, per le determinazioni conclusive del procedimento di VIA, era necessario acquisire:
 1. *il parere di compatibilità urbanistico-edilizia del Comune;*
 2. *le valutazioni conclusive di ARPA Puglia e della ASL Lecce;*
 3. *la documentazione attestante, in via previsionale, la conformità delle emissioni odorigene dell'impianto alle disposizioni della L. R. 32/2018;*
 4. *l'attestazione di compatibilità paesaggistica di competenza della Regione Puglia;*
 5. *la revisione del piano di monitoraggio ambientale (art. 22, co. 3, lett. e) del T.U.A.), alla luce delle modifiche proposte;*
 - i rappresentanti del Comune di Galatone evidenziarono che « *ci si trova a valutare una variante sostanziale dell'impianto, laddove il Comune riporta le evidenze di incoerenza con la destinazione urbanistica dell'area.....*»;
 - con riferimento alla richiesta di parere di compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento, l'avv. Rucireta, in per conto della società proponente, precisò che "*l'impianto è stato assentito con titolo autorizzativo ex art. 208 del T.U.A. n. 152/2006, il quale, per espressa previsione normativa, determina, ove occorra, la variazione della destinazione urbanistica del suolo. L'allocazione dell'impianto, peraltro, è stata espressamente assentita dal Comune di Galatone con Deliberazione di C. C. n. 19/2007. L'impianto di che trattasi, pertanto, è pacificamente compatibile con la destinazione urbanistica del fondo sul quale ricade. Posto che la variante sostanziale oggetto di richiesta non solo non incide su alcun parametro urbanisticamente rilevante (carico urbanistico, densità edilizia, volumetria realizzata, popolazione insediata ecc.), ma, addirittura, non prevede in concreto la realizzazione di alcuna nuova opera, si chiede che le Amministrazioni competenti ne prendano atto ai fini della celere conclusione del procedimento*";
 - l'avv. Rucireta precisò, inoltre, che "*è irrilevante l'intervenuta adozione del PUG da parte del Comune di Galatone in quanto (in disparte la natura provvisoria della regolamentazione quivi contenuta) l'eventuale disciplina urbanistica sopravvenuta, per evidenti motivi, non può incidere sulla legittimità delle preesistenze*";
 - fu dato atto della nota prot. n. 7339 dello 08/09/2022, acquisita al prot. provinciale n. 34150 del 08/09/2022, con cui la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, comunicava, al netto delle verifiche sulla conformità urbanistico-edilizia, il rilascio, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, dell'accertamento di compatibilità paesaggistica con prescrizioni;

2) il giorno 27 ottobre 2022 si svolse la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, nel corso della quale:

- fu dato atto che il proponente non aveva ancora dato riscontro ai rilievi e alle richieste di integrazioni di ARPA Puglia di cui alla nota prot. n. 60457 del 07/09/2022;
- i referenti del DAP Lecce preannunciarono un contributo istruttorio del polo specialistico C.R.A.;
- fu data lettura del parere del 4° Settore – Servizi Tecnici del Comune di Galatone, trasmesso con nota prot. 30487 del 27/10/2022, acquisito al prot. prov. n. 42021 del 27/10/2022, con il quale fu dato atto che l'area interessata dall'impianto in oggetto:
 - era individuata in catasto al Foglio 18, part. 539;
 - nel PRG approvato con la D.G.R. n. 1586 del 22/02/1982, era tipizzata come *Zona E/1 - Agricole e incolti produttivi*;
 - nel PUG adottato con la D.C.C. n. 15 del 26/04/2022 come *Zona Cprva - Prevalente funzione agricola - E1*, con destinazione d'uso come previste da Linee guida 4.4.6 per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali del PPTR;il parere, pertanto concludeva con giudizio negativo e, nello specifico, *"Per quanto di competenza di questo settore, in ordine ai soli aspetti urbanistici, richiamata la normativa dettagliatamente espressa in narrativa, la tipizzazione dell'area (da PRG vigente e da PUG adottato) e le relative Norme Tecniche di Attuazione, si esprime parere negativo ai fini urbanistici"*.
- il Presidente sospese i lavori della Conferenza, subornandone la prosecuzione alla presentazione da parte della Società proponente delle integrazioni richieste da ARPA;

3) ARPA Puglia DAP Lecce, con nota prot. n. 74201 del 28/10/2022, trasmise all'Autorità Competente il parere del Centro Regionale Aria (CRA) prot. n. 74119 del 28/10/2022, con il quale si richiedeva alla società di produrre lo Studio Previsionale di Impatto Odorigeno;

4) con la nota acquisita al protocollo provinciale n. 45168 del 17/11/2022, la società in considerazione della tempistica per l'elaborazione dello studio richiesto da ARPA chiese il rinvio della data della CdS;

5) con la nota prot. n. 3080 del 24/01/2023 la Società riscontrò alla nota ARPA prot. 74201 del 28/10/2022 e trasmise integrazioni di seguito elencate:

- a. *Elaborato Integrativo 1 – Chiarimenti rif. parere di Arpa Puglia – Unica A00 - Prot. 0060457-1-0709/2022-SDLE,STLE/;*
- b. *Elaborato A1.1 – Relazione Tecnica (Rev.1);*
- c. *Elaborato A1.3 – Relazione previsionale di impatto odorigeno (Rev.1);*
- d. *Elaborato A1.6 – Piano di monitoraggio ambientale (Rev.1);*
- e. *Elaborato A2.4 – Planimetria 1 autorizzata – Planimetria 2 di variante (Rev.1);*
- f. *Elaborato B – Studio di impatto ambientale (Rev.2);*
- g. *Verifica buon funzionamento portale radiometrico;*
- il Servizio scrivente convocò per il giorno 07/03/2023 la terza seduta della Conferenza dei Servizi;
- nella suddetta seduta:
 - il presidente portò all'attenzione dei partecipanti della nota con oggetto *"Atto di significazione e diffida"* inviata dalla associazione *"Galatone Bene Comune"* e acquisita al prot. n. 9625 dello 07/03/2023, con la quale si rilevava, tra l'altro:
 - la mancata indicazione nel progetto proposto dal proponente di alternative alla localizzazione dell'impianto;
 - la mancata approvazione della variante al P.R.G. da parte del Consiglio Comunale;
 - il mancato rispetto dei vincoli escludenti previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
 - alcune difformità rispetto al confinamento delle sorgenti odorigene previsto dalla L. R. n. 32/2018;

pertanto si diffidava la Provincia dal rilasciare qualsivoglia autorizzazione al progetto di modifica impiantistica proposto;

- la rappresentante di ARPA esplicitò ai partecipanti alla Conferenza i contenuti del parere prot. n. 15594 dello 07/03/2023, informando che i rilievi formulati in precedenza da ARPA erano stati in gran parte superati positivamente con le ultime integrazioni presentate dal proponente con la nota del del 24/01/2023; permaneva, tuttavia, la necessità di ulteriori riscontri relativamente agli argomenti di cui ai punti elenco 6, 9, 17 e 27; lo stesso rappresentante riferì che le valutazioni della UOC Centro Regionale Aria sarebbero state comunicate a breve, non appena disponibili;
- con successiva nota prot. 16217-4 del 09/03/2023, acquisita al prot. prov. n. 10078 del 09/03/2024, ARPA Puglia-DAP Lecce trasmise il parere specialistico del CRA, con il quale si stabiliva che lo studio modellistico prodotto dal proponente necessitava di correzioni significative e che il Piano di monitoraggio ambientale, a valle della rimodulazione dello stesso studio modellistico, avrebbe dovuto essere conseguentemente allineato alle risultanze dello studio in termini di sorgenti odorigene monitorate/da monitorare e relativamente alla frequenza di monitoraggio; il parere in questione concludeva, testualmente, *"Per quanto espresso nel presente documento, date le gravi incongruenze rilevate nel corpo dello studio modellistico, con particolare riferimento alla stima emissiva delle sorgenti in relazione alle modalità di campionamento (vR troppo elevata), il parere di questo Servizio è negativo. Lo studio dovrà essere correttamente re-impostato a partire dall'applicazione dell'appropriata velocità di flusso nella wind tunnel in fase di campionamento"*;
- con nota acquisita al prot. n. 23856 del 13/06/2023, la Società in riscontro alle richieste della Conferenza dei servizi del 07/03/2023 e in particolare di quanto richiesto da ARPA nel proprio parere prot. n. 15594 del 07/03/2023 trasmetteva i seguenti elaborati integrativi: *Rev. 0 - Riscontro parere ARPA Puglia; A1.1 _Relazione tecnica Rev. 2; A 1.3 - Valutazione emissioni odorigene Rev. 2; A 1.6 - PMC Rev. 2; A 1.7 - Monitoraggi ambientali anno 2020; A 2.4 - Planimetria Impianto Rev. 2; B - SIA Rev. 2;*
- con nota prot. n. 8170 del 26/02/2024 lo scrivente Servizio convocava per il giorno 14/03/2024 la 4ª seduta della CdS;
- l'associazione Galatone Bene Comune, con nota acquisita al prot. prov. n. 11118 del 15/03/2024, trasmetteva tutte le precedenti note nelle quali erano riportate le proprie osservazioni alla proposta progettuale;
- con nota prot. n. 65470 del 07/03/2024 l'ASL Lecce rilasciava il parere igienico-sanitario di competenza, che *"resta favorevole se verranno confermate le prescrizioni e le condizioni di cui alla D. D. n. 1102 del 17/09/2020"*;
- nel corso della seduta di Conferenza del 14 marzo 2024:
- il Presidente dava atto del parere favorevole con prescrizioni di ASL Lecce prot. n. 65470 del 07/03/2024;
- la rappresentante di ARPA anticipava i contenuti del parere del DAP Lecce, (pervenuto poi formalmente alla scrivente Autorità competente e acquisito al prot. prov. n. 16564 del 15/03/2024), evidenziando che le precedenti richieste del DAP Lecce erano state più soddisfatte con le ultime integrazioni prodotte, ma restava ancora da acquisire il parere dell'U.O. CRA di ARPA relativo allo studio previsionale di ricaduta delle emissioni e al Piano di Monitoraggio Ambientale;
- il Presidente, nell'evidenziare che sarebbe stata utile la presenza del Comune di Galatone che sebbene regolarmente convocato risultava assente alla Conferenza, sottolineava la necessità che lo stesso Comune fornisse ulteriori chiarimenti, al fine di porre chiarezza sui pareri rilasciati: in particolare il Permesso di costruire n. 82/2010 rilasciato dal Comune per la realizzazione dell'impianto e acquisito nell'ambito del procedimento autorizzativo ex art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 (D. D. n. 544/2010), nelle premesse richiama il parere del competente ufficio comunale sulla conformità allo strumento urbanistico vigente. Detto provvedimento contrasta, però, con il parere del 4° Settore – Servizi Tecnici rilasciato con la nota prot. n. 30487 del 27/10/2022, in cui si legge *"Per quanto di competenza di questo settore, in ordine ai soli aspetti urbanistici ..., la tipizzazione dell'area (da PRG vigente e da PUG adottato) e le relative Norme Tecniche di Attuazione, si esprime parere negativo ai fini urbanistici"*;

- l'avv. Carmine Rucireta – legale della Società, richiamando la Deliberazione del Consiglio Comunale con cui è stata assentita all'epoca l'allocazione dell'impianto:
 - evidenziava che l'impianto del proponente risultava compatibile con la destinazione urbanistica dell'area in cui ricadeva come confermato nelle premesse del Permesso di Costruire n. 82/2010;
 - ribadiva che, in ogni caso, l'atto di autorizzazione ex art. 208 rilasciato dalla Provincia con la D. D. n. 544/2010 costituiva di per se variante urbanistica puntuale ove occorresse;
 - sottolineava che il problema derivava solo dal fatto che il Comune nella ricognizione degli impianti esistenti nell'ambito dell'adozione del PUG non ne aveva, erroneamente, tenuto conto ;
 - precisava, altresì, che la variante sostanziale oggetto della richiesta di PAUR non prevede alcun aumento di volumetria dell'impianto, né la realizzazione di alcuna nuova opera, ma solo l'incremento del rifiuto costituito dalla frazione organica dei rifiuti urbani;
 - successivamente, con nota prot. n. 17540 del 19/03/2024, acquisita al prot. prov. n. 11584 del 19/03/2024, ARPA Puglia – DAP di Lecce trasmetteva il parere della UOC C.R.A. - prot. n. 17486 del 19/03/2024, nel quale si dava atto che dall'analisi delle integrazioni prodotte dal proponente con la nota prot. n. 23856 del 13/06/2023 (cfr. Elaborato A1.3-rev.2 - aprile 2023) tutte le criticità relative allo studio previsionale di diffusione delle emissioni erano state superate e che restavano da apportare solo alcune rettifiche al PMA relativamente ai parametri da monitorare al punto di emissione EC1;
 - in riscontro ai rilievi avanzati dalla Conferenza, la Società, con nota acquisita al prot. n. 14244 del 08/04/2024, trasmetteva ulteriori integrazioni, allegando il PMA rev. 3 aprile 2024, la Planimetria dell'impianto rev. 3 aprile 2024, il SIA rev. 3 aprile 2024 e le note di chiarimento indirizzate al DAP e al CRA;
 - con nota pec del 05/05/2024, acquisita al prot. n. 18116 del 06/05/2024, l'Associazione "Galatone Bene Comune" trasmetteva un promemoria riepilogativo delle criticità riscontrate sull'impianto;
 - in data 11/06/2024 si è tenuta la quinta seduta della Conferenza dei Servizi, regolarmente convocata dall'Autorità Competente con la nota prot. 18627 del 08/05/2024; nel corso di detta seduta:
- Il Presidente:
 - preliminarmente ha dato atto dell'assenza del Comune di Galatone, il quale avrebbe dovuto chiarire le incongruenze già rilevate e verbalizzate nella precedente seduta della CdS del 14/03/2024 circa i pareri contrastanti rilasciati dal competente ufficio tecnico comunale (PdC n. 82/2010 e parere prot. n. 30487 del 27/10/2022);
 - ha richiamato, altresì, la D.C.C. n. 19 del 09/11/2007, trasmessa dalla Società proponente in data 08/04/2024, in cui il Comune di Galatone esprime parere favorevole in merito alla localizzazione dell'impianto, ma nel deliberato, si legge "... eliminazione del secondo capoverso del dispositivo "Esprimere parere favorevole alla eventuale variante conseguente l'approvazione del progetto ed alla relativa autorizzazione provinciale quale titolo di legittimazione della medesima". Da ciò se ne dedurrebbe che il Comune, all'epoca, era favorevole alla localizzazione dell'impianto in zona agricola, ma non alla variante e il che è evidentemente una contraddizione;
 - ha rilevato che nel PUG adottato ed in fase di approvazione non viene fatto riferimento alla variante urbanistica, per cui l'area rimane tipizzata zona "E" e non zona "D". Da ciò è scaturito il parere non favorevole ai fini urbanistici rilasciato dal Comune di Galatone (prot. n. 30487/2022) per il progetto di modifica oggetto di valutazione, nonostante l'impianto esista già e sia regolarmente autorizzato all'esercizio;
 - ha ricordato ai presenti che la proposta progettuale non prevede un ampliamento dell'impianto esistente e quindi non prevede un aumento del consumo di suolo, né una modifica delle modalità di trattamento dei rifiuti;
 - ha richiamato le osservazioni prodotte dall'Associazione "Galatone Bene Comune", rilevando che alcune di queste sono da ricondurre alla carenza di una efficace pianificazione/programmazione regionale in materia di impiantistica (che dovrebbe

essere principalmente pubblica) necessaria per la gestione/trattamento dei rifiuti e di un ottimale distribuzione degli stessi impianti sul territorio ed evidenziando come, nonostante nei vigenti Piani di Gestione dei Rifiuti sia Urbani che Speciali sia previsto che la Regione Puglia stabilisca con successivo atto le distanze minime degli impianti dai centri abitati e dai siti sensibili, allo stato dette distanze non sono ancora state definite; la situazione, peraltro, è particolarmente delicata per il territorio della Provincia di Lecce, poiché il criterio, ritenuto preferenziale dai suddetti Piani, di localizzazione degli impianti nelle aree industriali, si scontra spesso con il fatto che dette aree industriali sono molto molto prossime ai centri abitati;

- ha dato atto dei pareri positivi rilasciati dagli organi tecnici di supporto alle decisioni dell'A.C., e ha rilevato che, fatto salvo il parere di compatibilità ambientale che sarà espresso con il provvedimento di V.I.A., ai fini del rilascio dell'A.U. ex art. 208 del TUA e quindi del provvedimento di PAUR, sarebbe stato necessario che il Comune chiarisse le incongruenze rilevate e procedesse alla ratifica della variante urbanistica;
- la rappresentante del DAP Lecce - ARPA Puglia:
- ha riferito che i rilievi sollevati da ARPA Puglia - DAP di Lecce nella precedente CdS del 14/03/2024, alla luce degli elaborati aggiornati prodotti dal proponente, erano da ritenersi superati;
- ha dato atto dei pareri specialistici dell'U.O.S. Agenti Fisici del DAP Lecce prot. 25908 del 17.04.2024 e del Centro Regionale Aria -Direzione Scientifica prot. 48576 del 11.06.2024, i quali evidenziano l'avvenuta risoluzione delle criticità precedentemente evidenziate e formulano contestualmente al gestore delle prescrizioni;
- il consulente legale della Società, Avv. Carmine Rucireta, ha osservato che, poiché la proposta di modifica aveva ottenuto tutti i pareri favorevoli, ad eccezione di quello del Comune, i lavori della Conferenza non potevano arrestarsi per la mancata ricognizione, da parte del Comune, della esistenza dell'impianto nel PUG adottato e per la conseguente classificazione dell'area dell'impianto come area agricola;

Ritenuto, con riferimento alle osservazioni formulate dall'Associazione Galatone Bene Comune con le note acquisite al prot. prov. n. 11118 del 15/03/2024, e n. 18116 del 06/05/2024, di dover rilevare quanto segue:

- a) Si premette che la proposta progettuale oggetto del presente provvedimento dal titolo *"Modifica di opera esistente - Variante sostanziale - Rimodulazione codici CER già autorizzati ed incremento del quantitativo annuo della FORSU"* consiste sostanzialmente nell'aumento dei quantitativi dei codici EER relativi alla FORSU da sottoporre alle operazioni R13 e D15 nell'impianto di recupero rifiuti della società CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. già autorizzato allo scopo e sito in Galatone, alla S. P. n. 47. Detta variante non prevede ampliamento dell'area di impianto, non richiede la costruzione di nuovi edifici e/o tettoie né la costruzione o ampliamento dei piazzali esterni, né l'installazione di nuove attrezzature e/o macchinari; la stessa variante, inoltre, non prevede incremento delle quantità di rifiuti in stoccaggio istantaneo (sia come stoccaggio preliminare D15 che come messa in riserva R13), non prevede un incremento delle emissioni odorigene o una ricaduta significativa di queste all'esterno dell'impianto, ma prevede solo l'incremento dei quantitativi annui di alcuni codici EER ottenuti con un incremento sia delle ore di lavorazione che dell'alternanza degli stessi rifiuti sull'impianto;
- b) Con riferimento alle presunte non conformità alle vigenti norme degli elaborati di valutazione degli impatti ambientali e specificatamente delle emissioni odorigene segnalate dall'Associazione, si evidenzia che lo Studio di Impatto Ambientale, lo Studio di Impatto Odorigeno e il Piano di Monitoraggio Ambientale, così come aggiornati dal proponente con gli elaborati trasmessi con le note acquisite al prot. prov. n. 23856 del 13/06/2023 e prot. prov. n. 14244 del 08/04/2024, sono stati ritenuti corretti ed esaustivi dalla competente ARPA Puglia ad esito dell'approfondita analisi eseguita dalle sue articolazioni scientifiche DAP Lecce, U.O.S. Agenti Fisici e U.O.C. Centro Regionale Aria, come riferito nel corso dell'ultima seduta della conferenza di servizi del 15/05/2024 e riportata nella 5ª seduta di CdS del 11/06/2024 e riportato nei pareri di competenza aggiornati.

- c) Con riferimento alla mancata valutazione di alternative alla localizzazione dell'impianto, ritenuto localizzato in area critica dall'Associazione, si rammenta che oggetto di valutazione è un impianto esistente, già dotato di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d. Lgs. n. 152/2006 e che ha già scontato due precedenti procedure favorevoli di VIA peraltro rilasciate da due differenti Enti (cfr. Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 6 del 09/01/2008 e Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce n. 265 del 19/02/2015) e si ribadisce che gli aspetti relativi alla salute ed alla sicurezza dei cittadini sono stati esaminati con esito positivo dalle competenti ARPA Puglia e ASL di Lecce.
- d) Con riferimento al parere urbanistico sfavorevole rilasciato dal Comune, si rileva che lo stesso è fondato unicamente sull'erroneo presupposto che l'impianto esistente ricade in zona tipizzata urbanisticamente quale zona agricola. Nel merito si rileva l'impianto è stato assentito con titolo autorizzativo ex art. 208 del T.U.A. n. 152/2006 (cfr. Det. Dir. n. 544/2010), il quale, per espressa previsione normativa, determina, ove occorra, la variazione della destinazione urbanistica del suolo; l'allocatione dell'impianto, peraltro, è stata espressamente assentita dal Comune di Galatone con Deliberazione di C. C. n. 19/2007 e che per l'impianto in esistente risulta sia stato rilasciato dal Comune di Galatone il Permesso di costruire n. 82/2010.
- e) In relazione all'inadeguatezza delle attuali garanzie finanziarie, lo scrivente Servizio richiederà l'aggiornamento e l'incremento della polizza fidejussoria a valle della nuova autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, conformemente alle Linee Guida Ministeriali prot. n. 20553 TRI del 25/07/2014;
- f) Con riferimento ai vincoli indicati nei vigenti Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Piano di gestione dei Rifiuti Speciali relativi alle componenti culturali e paesaggistiche del PPTR, si rappresenta che le valutazioni in ordine al sistema delle tutele del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale sono state compiute dalla competente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la Regione Puglia che con nota prot. n. 7339 del 08/09/2022 ha comunicato il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 91 c. 1 delle NTA del PPTR, per il progetto in argomento. Ad ogni buon fine in merito all'applicabilità dei criteri localizzativi dei suddetti Piani di Gestione dei Rifiuti si fa rilevare che il progetto in esame riguarda un **Impianto esistente** e la modifica proposta per la quale si richiede l'autorizzazione **non** *"comporta un ampliamento con consumo di suolo ovvero la modifica dell'attività di gestione dei rifiuti preesistente che comporta l'esercizio di nuove operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti"*.
- g) In merito alla presunta mancata valutazione degli impatti cumulativi, si rimanda allo Studio di Impatto Ambientale Rev. 3 aprile 2024 e all'Elaborato A 1.3 - Relazione Previsionale di Impatto Odorigeno - REV. 2 aprile 2023, evidenziando che detti elaborati hanno ottenuto il parere favorevole di ARPA;
- h) Con riferimento, infine, alla inadeguata descrizione delle attività di trattamento dei rifiuti svolte nell'impianto, si rimanda all'aggiornamento dell'Elaborato A 1.1 Relazione Tecnica - REV. 2 giugno 2023, che tratta in modo esaustivo l'argomento in questione;

Valutata la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento;

Tenuto debitamente conto:

- dello Studio di Impatto Ambientale acquisito agli atti del procedimento di PAUR;
- dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma dell'art. 24 del TUA;

Dato atto che:

- la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 3 del TUA la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le

osservazioni e i pareri, sono stati pubblicati sul sito web della Provincia di Lecce come dalle date ivi riportate;

Preso atto:

- della Relazione istruttoria redatta dal funzionario di E. Q. responsabile dell'U.O. Gestione Procedimenti Amministrativi e posta in allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (cfr. Allegato 1);
- dei pareri delle Amministrazioni ed Enti interessati acquisiti agli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, co.4, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tutti conservati e accessibili presso il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce;
- dei pareri, intese, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, espressi dalle Amministrazioni ed Enti interessati nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. nelle sedute del 08/09/2022, del 27/10/2022, del 07/03/2023, del 14/03/2024 e del 11/06/2024;

Viste:

- le scansioni procedurali svolte per il procedimento in epigrafe;
- l'attività istruttoria svolta dal Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere all'adozione del provvedimento espresso ex art. 2, co.1, della L.241/1990 e s.m.i, conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. inerente al progetto in oggetto proposto dalla società Cave Marra Ecologia S.r.l.;

Dato Atto che ai sensi del vigente PIAO - Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento

DETERMINA

- A) DI ESPRIMERE**, sulla scorta della Relazione Istruttoria allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (cfr. Allegato 1) , di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento di VIA e del parallelo procedimento PAUR e per le motivazioni e valutazioni riportate in narrativa, il giudizio di compatibilità ambientale positivo per il progetto "*Modifica di opera esistente – Variante sostanziale - Rimodulazione codici CER già autorizzati ed incremento del quantitativo annuo della FORSU*", proposto da Cave Marra Ecologia S.r.l. (P.IVA 03058840756), società con sede in Galatone con le prescrizioni indicate nel documento all'allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale dal titolo "*Allegato 2 - Quadro delle condizioni ambientali*";
- B) DI STABILIRE** che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del provvedimento di compatibilità ambientale:
- *Allegato 1: Relazione istruttoria;*
 - *Allegato 2: Quadro delle condizioni ambientali;*
- C) DI SUBORDINARE** l'efficacia del presente giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:
- delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;

- delle prescrizioni di VIA compendiate nell'Allegato 2 - "Quadro delle condizioni ambientali" del presente provvedimento;
- D) DI DISPORRE** che la verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite dagli Enti nel corso del procedimento in argomento sia espletata per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del D. Lgs. n.152/2006 e ss. mm. ii., dagli Enti medesimi, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce;
- E) DI PORRE A CARICO** del proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle autorità competenti e agli enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e nei relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti;
- F) DI PRESCRIVERE** che il proponente comunichi a tutti gli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento di VIA la data di avvio delle attività valutate con il presente atto;
- G) DI PRECISARE** che il presente provvedimento resta condizionato dalla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti, facendo pertanto salve ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento;
- H) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a:
- | | |
|---|--|
| <i>Cave Marra Ecologia S.r.l.</i> | <i>cavemarrasrl@pec.it</i> |
| <i>Comune di GALATONE</i> | <i>protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it</i> |
| <i>MIC – SABAP</i> | <i>sabap-br-le@pec.cultura.gov.it</i> |
| <i>REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse Idriche</i> | <i>servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it</i> |
| <i>REGIONE Sez. Tutela Valorizzazione Paesaggio</i> | <i>sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it</i> |
| <i>AUTORITÀ DI BACINO</i> | <i>protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it</i> |
| <i>ASL LECCE NORD</i> | <i>dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it</i> |
| <i>ARPA Puglia - DAP Lecce</i> | <i>dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it</i> |
| <i>Italia Nostra Sez. Sud Salento</i> | <i>marcellosecli@pec.it</i> |
| <i>Associazione Galatone Bene Comune</i> | <i>ass.galatonebenecomune@pec.it</i> |
- I) DI STABILIRE** che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito web istituzionale della Provincia di Lecce e nella sezione trasparenza, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- J) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.
- K) DI DARE ATTO, ALTRESÌ'**, che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;

Allegati:

- 1. Relazione istruttoria**
- 2. Quadro delle condizioni ambientali**

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Servizio è conforme alle risultanze istruttorie. Il Responsabile del Procedimento: Dott. Salvatore Francioso

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Dirigente

Moschettini Fernando / ArubaPEC S.p.A.